

Il Datore di Lavoro nel nuovo Accordo Stato-Regioni: obblighi formativi, scadenze e dubbi operativi

Con l'entrata a regime del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro cambia passo. Tra le novità più rilevanti c'è l'introduzione di un percorso formativo obbligatorio anche per il Datore di Lavoro, figura centrale del sistema prevenzionistico aziendale. Proprio a questo tema AIAS Academy ha dedicato il webinar "Il Datore di Lavoro nell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025"* condotto dall'Avvocato Federico Saporiti, con l'obiettivo di chiarire cosa cambia, quali obblighi devono essere rispettati e quali sono i principali nodi applicativi che aziende, consulenti e professionisti HSE si trovano oggi ad affrontare.

UN NUOVO OBBLIGO FORMATIVO PER TUTTI I DATORI DI LAVORO

Fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, il Datore di Lavoro non era tenuto a seguire un percorso formativo specifico, salvo il caso in cui assumesse direttamente anche il ruolo di RSPP. Con il nuovo quadro normativo, invece, **la formazione diventa obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro**, indipendentemente dal settore produttivo, dalla dimensione aziendale, dal livello di rischio o dal numero di dipendenti.

Il riferimento resta il D.Lgs. 81/2008, che definisce il Datore di Lavoro come il soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Il nuovo Accordo non modifica

questa definizione, ma **interviene sul piano operativo**, stabilendo contenuti, durata, modalità di erogazione, aggiornamento e requisiti documentali della formazione.

L'obiettivo non è meramente formale. Come sottolineato durante il webinar, **la formazione deve essere efficace ed effettiva**: non basta possedere un attestato, ma occorre dimostrare che il percorso abbia realmente trasferito conoscenze utili per organizzare e gestire la sicurezza in azienda.

* <https://www.youtube.com/watch?v=stSOE-5i4GE>

Durata, contenuti e modulo cantieri

Il corso per Datori di Lavoro ha una **durata minima di 16 ore** ed è articolato in due moduli.

■ **Il primo modulo** è dedicato agli aspetti giuridico-normativi: sistema legislativo, ruoli e responsabilità, delega di funzioni, responsabilità civile e penale, responsabilità amministrativa degli enti, organi di vigilanza, gestione dei rapporti ispettivi e temi emergenti come la prevenzione di violenze e molestie nei luoghi di lavoro.

■ **Il secondo modulo** riguarda invece l'organizzazione e la gestione della sicurezza: valutazione dei rischi, DVR, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori, appalti e interferenze, modelli organizzativi, sistemi di gestione e comunicazione interna della prevenzione.

■ Per i Datori di Lavoro che operano in **cantieri temporanei o mobili** è previsto un **modulo aggiuntivo di 6 ore**, collegato agli obblighi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e all'articolo 97, comma 3. Il modulo affronta temi come PSC, POS, ruolo dell'impresa affidataria, obblighi dei coordinatori, gestione del cronoprogramma e misure di tutela operative.

Un punto emerso dalle domande riguarda il concetto di attività "non saltuaria" in cantiere. Non esiste una soglia numerica rigida. La valutazione deve quindi essere fatta caso per caso, considerando la continuità e la ricorrenza dell'attività cantieristica.

In ottica prudenziale, anche una presenza annuale in cantiere può rendere opportuno prevedere il modulo aggiuntivo.



Le scadenze del periodo transitorio

Il nuovo Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, prevedendo un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale era ancora possibile erogare alcuni corsi secondo le precedenti regole. Questa finestra si è chiusa a maggio 2026: da quel momento, i nuovi percorsi formativi devono essere conformi al nuovo Accordo.

➤ Per i Datori di Lavoro, tuttavia, è prevista una scadenza specifica: **il percorso formativo dovrà essere completato entro il 24 maggio 2027**. Questo significa che le aziende hanno ancora tempo per organizzare la formazione, ma è opportuno non rimandare, soprattutto nelle realtà più complesse o con più figure da qualificare.

➤ L'aggiornamento sarà poi **quinquennale**, con durata minima di 6 ore.

➤ Anche chi ha svolto il modulo cantieri non dovrà duplicare l'aggiornamento: le 6 ore quinquennali saranno omnicomprensive, purché includano anche i temi relativi al Titolo IV quando pertinenti.

Chi può erogare la formazione

Uno dei punti centrali del webinar ha riguardato i soggetti formatori.

➤ Il corso per Datore di Lavoro deve essere erogato da un soggetto abilitato o accreditato secondo quanto previsto dall'Accordo.

➤ L'accreditamento ha base regionale, ma l'attestato rilasciato correttamente è valido su tutto il territorio nazionale.

➤ Il Datore di Lavoro può organizzare formazione per i propri lavoratori, dirigenti e preposti, avvalen-



dosi di docenti qualificati, ma **non può essere soggetto formatore di sé stesso**.

Per la propria formazione dovrà quindi rivolgersi a un ente abilitato.

➤ **Attenzione anche alle modalità di erogazione.**

Il corso può essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning o in modalità mista, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti.

La videoconferenza, ad esempio, è assimilata all'aula fisica: è richiesto il rispetto del numero massimo di partecipanti, la tracciabilità della presenza, l'interazione con il docente e la presenza di un tutor tecnico.

➤ L'e-learning, invece, segue logiche diverse: essendo asincrono, non ha gli stessi limiti numerici dell'aula o della videoconferenza, ma deve comunque garantire tracciabilità, verifica dell'apprendimento e conformità della piattaforma.

Attestati, verifiche e fascicolo del corso

Il nuovo Accordo dedica particolare attenzione alla **documentazione**.

➤ Ogni corso deve prevedere una **verifica finale dell'apprendimento**, che può avvenire tramite colloquio o test.

➤ Nel caso del test a risposta multipla, per il corso da 16 ore sono previste almeno 30 domande con almeno tre opzioni di risposta.

➤ È inoltre obbligatorio il **questionario di gradimento**, che non va considerato un mero adempimento formale: rappresenta uno strumento utile per valutare la qualità del corso e migliorare l'efficacia della formazione.

➤ L'**attestato** deve contenere alcuni elementi minimi: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia di corso, riferimento normativo, durata, modalità di erogazione, firma del soggetto abilitato, data e luogo di emissione.

➤ Altro elemento fondamentale è il **fascicolo del**

corso, che deve documentare la conformità dell'intero percorso: programma, presenze, requisiti del docente, verifiche, attestati e ogni altro elemento utile a dimostrare la validità della formazione.

La conservazione deve essere garantita per almeno 10 anni.

Efficacia della formazione: il vero cambio di prospettiva

Uno dei passaggi più importanti riguarda la **verifica dell'efficacia**.

Il Datore di Lavoro non è chiamato solo a "fare formazione", ma anche a dimostrare che quella formazione abbia prodotto **un risultato concreto**.

L'Accordo formalizza un principio già emerso nella prassi ispettiva e giurisprudenziale: in caso di infortunio o controllo, non sarà sufficiente esibire un attestato.

Gli organi di vigilanza potranno verificare **se la formazione era adeguata ai rischi specifici, se era comprensibile, se è stata assimilata e se l'azienda ha previsto strumenti per controllarne l'effettiva ricaduta**.

Una checklist per le aziende

Alla luce del nuovo Accordo, ogni azienda dovrebbe:

- identificare correttamente chi ricopre il ruolo di Datore di Lavoro;
- pianificare il corso da 16 ore entro maggio 2027;
- valutare se è necessario anche il modulo cantieri da 6 ore;

- scegliere un soggetto formatore abilitato;
- controllare che programma, modalità di erogazione e attestato siano conformi;
- calendarizzare l'aggiornamento quinquennale;
- definire strumenti concreti per verificare l'efficacia della formazione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni impone quindi un salto di qualità: dalla formazione intesa come adempimento alla formazione come parte integrante del sistema di prevenzione. Per il Datore di Lavoro, questo significa acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e degli strumenti necessari per governare davvero la sicurezza in azienda.

AIAS Academy
www.aiasacademy.it

I NOSTRI CORSI PER DATORI DI LAVORO

CORSO PER DATORE DI LAVORO (16 ore)

- **in videoconferenza**
<https://www.aiasacademy.it/corso/formazione-per-datore-di-lavoro>
- **in e-learning**
<https://www.aiasacademy.it/corso/corso-per-datori-di-lavoro-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/>
- **in e-learning lingua inglese**
<https://www.aiasacademy.it/corso/occupational-health-and-safety-course-for-employers-general-and-specific-training-16-hours-asynchronous-mode/>

MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI (6 ore)

- **in e-learning**
<https://www.aiasacademy.it/corso/sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-approfondimento-per-datori-di-lavoro-dirigenti-e-preposti-secondo-laccordo-stato-regioni-17-04-2025/>
- **in e-learning lingua inglese**
<https://www.aiasacademy.it/corso/safety-on-temporary-or-mobile-construction-sites-in-depth-analysis-for-employers-managers-and-supervisors-pursuant-to-legislative-decree-81-2008-arts-37-and-97-c-3-ter-and-sta/>

FORMAZIONE DL-RSPP (8 ore)

- **in videoconferenza**
<https://www.aiasacademy.it/corso/corso-per-datore-di-lavoro-che-svolge-direttamente-i-compiti-di-prevenzione-e-protezione-dai-rischi/>